

## Ordinanza sull'energia (OEn)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
vista la legge del 30 settembre 2016<sup>1</sup> sull'energia  
(LEne),  
*ordina:*

### Capitolo 1: Oggetto

#### Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità;
- b. la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;
- c. l'immissione di energia di rete e il consumo proprio;
- d. i bandi di gara per misure di efficienza;
- e. i contributi per la prospezione geotermica e le garanzie per la geotermia;
- f. l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;
- g. il supplemento rete;
- h. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese;
- i. le misure di promozione nel settore dell'energia;
- j. la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne;
- k. la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.

### Capitolo 2: Garanzia di origine ed etichettatura dell'elettricità

#### Sezione 1: Garanzia di origine

#### Art. 2 Obbligo

<sup>1</sup> I produttori di elettricità devono registrare l'impianto di produzione presso l'organo d'esecuzione e far attestare l'elettricità prodotta mediante garanzia di origine.

<sup>2</sup> Sono esclusi dall'obbligo di fornire garanzie di origine i produttori i cui impianti:

- a. sono in funzione al massimo per 50 ore all'anno;
- b. non sono collegati né direttamente, né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);
- c. dispongono di una potenza allacciata al massimo di 30 kVA.

#### Art. 3 Annullamento

<sup>1</sup> I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:

- a. sono utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità;
- b. concernono elettricità utilizzata dalle ferrovie; oppure
- c. sono rilasciate per l'elettricità non ceduta dal produttore perché utilizzata per il consumo proprio.

<sup>2</sup> Nello stoccaggio per pompaggio la garanzia di origine deve essere annullata per la parte di elettricità che va persa durante il pompaggio.

<sup>3</sup> I proprietari di garanzie di origine devono notificare immediatamente gli annullamenti all'organo d'esecuzione.

## Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

### Art. 4

<sup>1</sup> L'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera b LEn deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali.

<sup>2</sup> L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità deve effettuare l'etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:

- a. per la totalità dell'elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); oppure
- b. per l'elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).

<sup>3</sup> Indipendentemente dal tipo di etichettatura, essa deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali entro al massimo la fine dell'anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito internet liberamente accessibile [www.stromkennzeichnung.ch](http://www.stromkennzeichnung.ch) gestito dalle aziende soggette all'obbligo di etichettatura dell'elettricità.

## Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica

### Art. 5 Requisiti tecnici e procedura

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:

- a. i requisiti della garanzia di origine e la sua validità;
- b. la procedura per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione della garanzia di origine e per il suo annullamento;
- c. i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l'origine della produzione, nonché la relativa procedura;
- d. i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità.

<sup>2</sup> Nel fare ciò esso si orienta alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea.

### Art. 6 Obbligo di notifica

<sup>1</sup> I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all'organo d'esecuzione la quantità di elettricità secondo l'articolo 19 capoverso 1 LEn che un produttore produce in un impianto che:

- a. non dispone né di un sistema di misurazione intelligente in base all'articolo 8a dell'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>2</sup> sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), né
- b. di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all'articolo 8 capoverso 5 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.

<sup>2</sup> Al momento della messa in servizio di tali impianti essi devono altresì notificare all'organo d'esecuzione i dati relativi all'impianto.

## Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili

### Sezione 1: Sportello unico

#### Art. 7

<sup>1</sup> Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l'articolo 14 capoverso 4 LEn compete all'Ufficio federale dell'energia (UFE).

<sup>2</sup> I servizi federali competenti devono presentare all'UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell'UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi.

### Sezione 2: Interesse nazionale

#### Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale

<sup>1</sup> I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:

- a. una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
- b. una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.

<sup>2</sup> Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso l'ampliamento o il rinnovo:

- a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
- b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e presentano una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.

<sup>2</sup> RS 734.71

<sup>3</sup> Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, si riduce in maniera lineare il requisito della durata di invaso.

<sup>4</sup> Le centrali ad accumulazione con pompaggio sono considerate di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.

#### **Art. 9** Impianti eolici di interesse nazionale

<sup>1</sup> Per valutare se un impianto eolico è di interesse nazionale è possibile considerare cumulativamente diversi impianti, se questi sono ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico).

<sup>2</sup> I nuovi impianti eolici o i parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno.

<sup>3</sup> Gli impianti eolici o i parchi eolici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovo si raggiunge una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno.

#### **Art. 10** Esclusione secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEn

L'esclusione secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEn riguarda le installazioni costruite appositamente e pensate per durare, che sono ancorate nel suolo entro il perimetro di un biotopo d'importanza nazionale o in una riserva di uccelli acquatici e migratori.

### **Capitolo 4: Immissione di energia di rete e consumo proprio**

#### **Sezione 1: Obbligo di ritiro e di remunerazione dell'energia secondo l'articolo 15 LEn**

#### **Art. 11** Condizioni di raccordo

<sup>1</sup> I produttori di energia secondo l'articolo 15 LEn e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse regolamentano in particolare:

- a. i costi di raccordo;
- b. la potenza massima immessa;
- c. se una quota dell'energia secondo gli articoli 16 e 17 LEn prodotta viene consumata nel luogo di produzione;
- d. la remunerazione.

<sup>2</sup> I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.

<sup>3</sup> Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete si applica l'articolo 22 capoverso 3 OAEI<sup>3</sup>.

#### **Art. 12** Energia da ritirare e da remunerare

<sup>1</sup> Il gestore di rete deve ritirare e remunerare:

- a. a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione (art. 15) una parte dell'energia prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio): la produzione eccedente offerta al gestore di rete;
- b. a un produttore che cede al gestore di rete tutta l'energia prodotta: la produzione netta.

<sup>2</sup> La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall'impianto stesso (alimentazione ausiliaria).

<sup>3</sup> I produttori che intendono passare dalle remunerazioni secondo la lettera a alle remunerazioni secondo la lettera b del capoverso 1 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

<sup>4</sup> Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l'elettricità da remunerare, si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>4</sup> sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per quanto riguarda i costi relativi agli strumenti di misura e la preparazione dei dati delle misurazioni si applicano le disposizioni dell'OAEI<sup>5</sup>.

#### **Art. 13** Rimunerazione

<sup>1</sup> Nella remunerazione dell'elettricità da energie rinnovabili i costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente sono stabiliti in funzione dei costi d'acquisto da terzi e dei costi di produzione dei propri impianti di produzione.

<sup>2</sup> Nella remunerazione dell'elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l'area di mercato Svizzera.

#### **Art. 14** Potenza dell'impianto

<sup>1</sup> La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

<sup>3</sup> RS 734.71

<sup>4</sup> RS 941.210

<sup>5</sup> RS 734.71

<sup>2</sup> La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza lorda. Per il suo calcolo si applica l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916<sup>6</sup> sulle forze idriche.

<sup>3</sup> La potenza degli impianti a biomassa, eolici e geotermici si misura in base alla potenza nominale del generatore elettrico.

## Sezione 2: Consumo proprio

### Art. 15 Luogo di produzione

Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. Sono considerati luogo di produzione anche i fondi circostanti, se tra l'impianto di produzione e il consumo non viene utilizzata la rete di distribuzione del gestore di rete.

### Art. 16 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio

Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto è pari ad almeno il 10 per cento della capacità massima di allacciamento alla rete.

### Art. 17 Raggruppamento con locatari e affittuari

<sup>1</sup> Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio comprende locatari e affittuari, i costi dell'elettricità di ognuno corrispondono proporzionalmente ai costi di produzione dell'elettricità dell'impianto per il consumo proprio nonché ai costi per l'elettricità acquistata dalla rete di distribuzione.

<sup>2</sup> Il proprietario fondiario deve, fatto salvo l'articolo 17 capoverso 4 LEnE, addebitare ai singoli locatari e affittuari, in funzione del consumo e conformemente al principio di causalità:

- a. i costi esterni per l'elettricità acquistata dalla rete, i costi di rete, di misurazione e amministrativi nonché gli emolumenti e le tasse agli enti pubblici; e
- b. gli opportuni costi interni per l'elettricità prodotta in proprio, la misurazione del consumo, la fornitura di dati, l'amministrazione e la contabilizzazione.

<sup>3</sup> Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:

- a. il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno;
- b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione;
- c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità per un cambio del prodotto elettrico.

<sup>4</sup> L'uscita dal raggruppamento (art. 17 cpv. 3 LEnE) è possibile per i locatari e gli affittuari se il proprietario fondiario non è in grado di garantire l'approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni dei capoversi 1 e 2. I locatari e gli affittuari devono comunicare l'uscita al proprietario fondiario per iscritto motivandola.

<sup>5</sup> I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari o affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEI<sup>7</sup>.

### Art. 18 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nel consumo proprio

<sup>1</sup> Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. Per i restanti costi si applica per analogia l'articolo 11 capoverso 3.

<sup>2</sup> Se permettono sia di prelevare elettricità dalla rete di distribuzione che di cederne ad essa, questi sistemi di accumulazione devono essere dotati di un dispositivo di misurazione intelligente secondo l'articolo 8a OAEI<sup>8</sup>. I dati necessari per il conteggio dell'elettricità prelevata da parte del sistema di accumulazione dalla rete di distribuzione e di quella ad essa ceduta devono essere trasmessi dal proprietario fondiario al gestore di rete.

<sup>3</sup> Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEI con la modalità basata sul saldo delle fasi.

### Art. 19 Rapporto con il gestore di rete

<sup>1</sup> I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi se desiderano fare ricorso alla possibilità del consumo proprio o se intendono rinunciarvi.

<sup>2</sup> Sempre con un anticipo di tre mesi, sono tenuti a notificare al gestore di rete la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, insieme ai nominativi dei locatari e degli affittuari che partecipano a tale raggruppamento, oppure lo scioglimento di un tale raggruppamento.

<sup>3</sup> I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l'eventuale uscita di un locatario o di un affittuario (art. 17 cpv. 4). Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l'articolo 6 o 7 della legge del 23 marzo 2007<sup>9</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), entro tre mesi, tale locatario o affittuario.

<sup>4</sup> Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento. I costi che ne derivano per il gestore di rete sono a carico del proprietario fondiario.

<sup>6</sup> RS 721.80

<sup>7</sup> RS 734.71

<sup>8</sup> RS 734.71

<sup>9</sup> RS 734.7

<sup>5</sup> Chi ricorre alla possibilità del consumo proprio, deve comunicare al gestore di rete, almeno una volta all'anno, la quantità di elettricità prodotta e consumata sul posto.

## **Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia nonché indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici**

### **Sezione 1: Bandi di gara per misure di efficienza**

#### **Art. 20** Bandi di gara

<sup>1</sup> L'UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico (misure di efficienza elettrica).

<sup>2</sup> Queste misure di efficienza elettrica devono mirare in particolare a ridurre, con il miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli impianti, degli apparecchi o delle imprese e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

#### **Art. 21** Condizioni di partecipazione

<sup>1</sup> L'UFE fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Esso stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

<sup>2</sup> Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma solamente una volta nel medesimo anno di gara.

#### **Art. 22** Presa in considerazione e scelta

<sup>1</sup> Per i contributi di promozione vengono presi in considerazione unicamente i progetti e i programmi che:

- a. soddisfano le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara;
- b. non verrebbero realizzati in assenza di un contributo di promozione.

<sup>2</sup> I progetti e i programmi con la migliore efficacia rispetto ai costi (ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.

#### **Art. 23** Versamento

<sup>1</sup> Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza elettrica sono state attuate. Se esse non sono attuate entro il termine previsto o se i risparmi di elettricità previsti non vengono conseguiti, il contributo viene debitamente ridotto.

<sup>2</sup> Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

<sup>3</sup> Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all'UFE e agli organismi incaricati dell'esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l'accesso ai propri impianti.

#### **Art. 24** Valutazione e pubblicazione

<sup>1</sup> L'UFE valuta i progetti e i programmi che beneficiano di contributi di promozione, in particolare in merito ai seguenti elementi:

- a. responsabili;
- b. descrizione breve;
- c. risparmio di elettricità atteso e realizzato;
- d. mezzi di promozione per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).

<sup>2</sup> Esso pubblica annualmente i risultati delle valutazioni.

<sup>3</sup> Al termine di un progetto o di un programma, esso pubblica il risparmio di elettricità conseguito.

<sup>4</sup> Esso può pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione.

### **Sezione 2: Contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia**

#### **Art. 25** Requisiti per il diritto e domanda

<sup>1</sup> Possono essere erogati contributi per la prospezione geotermica, se un progetto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Possono essere prestate garanzie per la geotermia, se un progetto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2.

<sup>3</sup> La domanda viene presentata all'UFE. Essa può essere presentata se il progetto ha ottenuto in via definitiva le necessarie autorizzazioni e concessioni e se il finanziamento è garantito.

#### **Art. 26** Esame della domanda e decisione

<sup>1</sup> Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente composto da un massimo di sei esperti.

<sup>2</sup> Il gruppo di esperti esamina la domanda e trasmette all'UFE una raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito esso può coinvolgere altri specialisti.

<sup>3</sup> Per i contributi per la prospezione geotermica, la procedura si basa sull'allegato 1 numeri 3 e 4 e per le garanzie per la geotermia sull'allegato 2 numero 3.

<sup>4</sup> Se sono soddisfatti i requisiti per l'erogazione di un contributo per la prospezione geotermica o per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 29.

#### **Art. 27** Ordine di presa in considerazione

<sup>1</sup> Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, a meno che risulti evidente che il progetto stesso non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente.

<sup>2</sup> Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda è stata presentata per prima in ordine cronologico.

#### **Art. 28** Versamento della garanzia per la geotermia

La garanzia per la geotermia viene versata previa presentazione della domanda, se un progetto viene valutato come successo parziale o come insuccesso. In caso di successo parziale essa viene versata proporzionalmente.

#### **Art. 29** Restituzione

<sup>1</sup> Per la restituzione dei contributi per la prospezione geotermica e delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990<sup>10</sup> sui sussidi (LSu).

<sup>2</sup> Inoltre l'UFE può disporre la restituzione dei contributi per la prospezione geotermica, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili che a posteriori rendono l'erogazione del sussidio inutile.

<sup>3</sup> Se viene conseguito un utile utilizzando il progetto per altri scopi, l'UFE può disporre la restituzione dei contributi per la prospezione geotermica e delle garanzie per la geotermia versati.

<sup>4</sup> Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. il tipo di utilizzazione previsto;
- b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
- c. eventuali utili e il relativo ammontare.

### **Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici**

#### **Art. 30** Domanda

<sup>1</sup> Il titolare di un impianto idroelettrico può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>11</sup> sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>12</sup> sulla pesca (LFSP).

<sup>2</sup> Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o di procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LSu<sup>13</sup>).

<sup>3</sup> I requisiti della domanda sono disciplinati nell'allegato 3 numero 1.

#### **Art. 31** Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali

<sup>1</sup> Dopo il ricevimento della domanda, l'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):

- a. la data di presentazione della domanda;
- b. il nome del richiedente;
- c. il genere di misure;
- d. i costi presumibilmente computabili;
- e. la data presumibile di conclusione dell'attuazione delle misure;
- f. le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all'allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata dal proprio parere all'UFAM.

<sup>3</sup> Se la domanda è incompleta, essa informa senza indugio l'UFAM. Essa informa nuovamente l'UFAM non appena sono forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.

<sup>10</sup> RS 616.1

<sup>11</sup> RS 814.20

<sup>12</sup> RS 923.0

<sup>13</sup> RS 616.1

**Art. 32** Garanzia dell'indennizzo

<sup>1</sup> L'UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all'allegato 3 numeri 2 e 3 e armonizza la propria valutazione con l'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Se i requisiti per l'ottenimento dell'indennizzo sono soddisfatti, l'UFAM garantisce l'indennizzo al titolare dell'impianto idroelettrico e ne stabilisce l'ammontare presunto.

<sup>3</sup> Se dopo aver ottenuto la garanzia dell'indennizzo il titolare dell'impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all'autorità cantonale e all'UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura conformemente ai capoversi 1 e 2.

**Art. 33** Piano di pagamento

<sup>1</sup> Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l'UFAM elabora un piano di pagamento.

<sup>2</sup> Per l'ordine dei pagamenti è determinante la data di inoltro delle domande all'autorità cantonale.

**Art. 34** Pagamento dell'indennizzo e restituzione

<sup>1</sup> Una volta attuate le misure, il titolare dell'impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.

<sup>2</sup> I costi computabili sono regolamentati nell'allegato 3 numero 3.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi a misure d'esercizio.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e trasmette quest'ultimo all'UFAM corredato dal proprio parere.

<sup>5</sup> L'UFAM esamina il riepilogo dei costi, concorda la propria valutazione con l'autorità cantonale e dispone l'indennizzo.

<sup>6</sup> Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.

**Art. 35** Pagamenti parziali

<sup>1</sup> In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all'anno, se ciò è previsto nella garanzia dell'indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d'avanzamento.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all'UFAM corredate dal proprio parere.

<sup>3</sup> L'UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, armonizza la propria valutazione con l'autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali.

**Art. 36** Applicabilità della legge sui sussidi<sup>14</sup>

Per il resto, si applica per analogia il capitolo 3 della legge sui sussidi.

**Capitolo 6: Supplemento rete****Sezione 1: Riscossione e utilizzo****Art. 37** Riscossione

<sup>1</sup> Il supplemento rete ammonta a 2,3 centesimi/kWh.

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione riscuote il supplemento rete con cadenza almeno trimestrale e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.

<sup>3</sup> Se, in base alla regola di cui all'articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 centesimi/kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.

**Art. 38** Utilizzo

<sup>1</sup> L'assegnazione dei mezzi disponibili è in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dello scopo della legge e dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 LEne.

<sup>2</sup> Le quote massime previste dalla legge per il premio di mercato per l'elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici esistenti, per i contributi d'investimento agli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW e per gli indennizzi di cui all'articolo 34 LEne vengono sfruttate se ciò risulta necessario a causa del fabbisogno di mezzi. Per i restanti tipi di utilizzo con una quota massima legale, nell'assegnazione dei mezzi si applica il capoverso 1.

## Sezione 2: Rimborso

### Art. 39 Aventi diritto

<sup>1</sup> Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l'articolo 39 capoverso 3 LEn è stabilito in base al rispettivo ricavo.

<sup>2</sup> I grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete in virtù dell'articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEn sono elencati nell'allegato 4. Il DATEC può apportare modifiche a questo allegato.

### Art. 40 Periodo determinante

L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso.

### Art. 41 Convenzione sugli obiettivi

<sup>1</sup> Chi intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.

<sup>2</sup> La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto un rimborso.

<sup>3</sup> La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. L'aumento dell'efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare.

<sup>4</sup> La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti.

### Art. 42 Rendiconto

<sup>1</sup> Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 31 maggio dell'anno successivo un rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi nell'anno civile in esame.

<sup>2</sup> Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l'anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi, confrontati con i dati degli anni precedenti. Esso contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;
- c. l'efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- d. le previste misure correttive corredate da una motivazione, se per l'anno in questione l'obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto.

<sup>3</sup> L'UFE può richiedere ulteriori dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi.

### Art. 43 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

<sup>1</sup> L'UFE verifica, d'ufficio o su richiesta, l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi.

<sup>2</sup> L'adeguamento deve in ogni caso essere verificato se:

- a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione; e
- b. lo scarto rispetto all'obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell'attività imprenditoriale del consumatore finale.

<sup>3</sup> Il consumatore finale deve informare immediatamente l'UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

<sup>4</sup> Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.

## Sezione 3: Procedura per il rimborso

### Art. 44 Domanda

<sup>1</sup> La domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere i giustificativi e i documenti seguenti:

- a. i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile concluso e i documenti su cui si basano secondo l'articolo 45;
- b. il rapporto dell'organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata;

- c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile concluso e i documenti su cui si basano secondo l'articolo 46;
- d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell'ultimo anno contabile concluso e il corrispondente supplemento rete pagato nonché i documenti su cui si basano secondo l'articolo 46.

<sup>3</sup> Per i consumatori finali di cui all'articolo 39 capoverso 3 seconda periodo LEnu la domanda, in deroga al capoverso 2, deve contenere solamente quanto segue:

- a. i giustificativi della quantità di elettricità da essi acquistata nell'ultimo anno contabile concluso per l'esercizio del grande impianto di ricerca in questione di cui all'allegato 4; e
- b. il corrispondente supplemento rete versato.

#### **Art. 45** Plusvalore lordo

<sup>1</sup> Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale sottoposto a revisione ordinaria dell'impresa soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni<sup>15</sup> (CO). Il plusvalore lordo si calcola in base all'allegato 5 numero 1.

<sup>2</sup> Se, ai sensi dell'articolo 962 CO un'impresa ha l'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto. Inoltre è necessario presentare un'attestazione del corretto calcolo del plusvalore lordo redatta da un perito revisore autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005<sup>16</sup> sui revisori.

<sup>3</sup> Se un'impresa non soggiace agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 CO, il plusvalore lordo deve essere calcolato sulla base dei moduli ufficiali per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto dell'anno contabile completo conformemente all'allegato 5 numero 2.

#### **Art. 46** Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete

<sup>1</sup> I costi dell'elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete pagato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili.

<sup>2</sup> I costi dell'elettricità corrispondono ai costi fatturati all'impresa da un'azienda di approvvigionamento elettrico o da un terzo per la fornitura di energia elettrica, l'utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 47** Esame della domanda

<sup>1</sup> L'UFE decide in merito al diritto al rimborso sulla base della domanda di rimborso e del rendiconto con le indicazioni sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi.

<sup>2</sup> Se all'UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente informazioni sull'anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata, l'UFE può rinviare la decisione fino all'inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

#### **Art. 48** Versamento annuale

<sup>1</sup> Se l'UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall'approvazione viene versato l'importo del rimborso, computando eventuali versamenti mensili.

<sup>2</sup> In caso di rimborso parziale il calcolo dell'importo è disciplinato nell'allegato 6 numero 1.

<sup>3</sup> Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.

#### **Art. 49** Versamento mensile

<sup>1</sup> Il consumatore finale può presentare all'UFE una domanda di versamento mensile per l'anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.

<sup>2</sup> In caso di versamento mensile è versato l'80 per cento del rimborso atteso nell'anno contabile in corso. L'ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l'allegato 6 numero 2.

<sup>3</sup> Entro 30 giorni dall'approvazione della domanda sono versati:

- a. l'80 per cento del rimborso atteso per l'ultimo anno contabile concluso;
- b. l'importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell'anno contabile in corso trascorsi fino all'approvazione della domanda.

<sup>4</sup> L'UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:

- a. cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;
- b. nell'anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole da quello dell'ultimo anno contabile concluso.

<sup>5</sup> Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo all'UFE senza indugio.

<sup>15</sup> RS 220

<sup>16</sup> RS 221.302

**Art. 50** Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

<sup>1</sup> Se dall'esame della domanda di rimborso risulta che al consumatore finale, in virtù dell'articolo 49, sono stati versati importi eccessivi oppure se non è stato raggiunto l'importo minimo in base all'articolo 40 lettera d LEne, l'UFE dispone la restituzione degli importi versati in eccesso a titolo di rimborso per l'anno contabile in questione.

<sup>2</sup> Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l'UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne).

<sup>3</sup> Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Sugli importi non viene applicato alcun interesse.

**Art. 51** Coinvolgimento di terzi

<sup>1</sup> L'UFE può incaricare terzi di svolgere in particolare i seguenti compiti:

- a. elaborazione insieme ai consumatori finali della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- b. verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- c. assistenza al consumatore finale nell'allestimento del rendiconto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi;
- d. verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata.

<sup>2</sup> I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

**Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese****Art. 52** Edifici

<sup>1</sup> Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

<sup>2</sup> Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s'intende in particolare:

- a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto di produzione dell'acqua calda;
- b. il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, se in uno o più edifici l'involucro viene risanato in misura superiore al 75 per cento.

**Art. 53** Consumo di energia nelle imprese

<sup>1</sup> Se si utilizza una convenzione sugli obiettivi nell'ambito dell'esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l'articolo 46 capoverso 3 LEne, i Cantoni sono vincolati alle disposizioni della Confederazione.

<sup>2</sup> L'elaborazione della proposta di una tale convenzione sugli obiettivi, l'esame di questa proposta e la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi sono di competenza dell'UFE.

<sup>3</sup> L'UFE può anche assumersi i compiti di cui al capoverso 2 su richiesta di un Cantone, se la convenzione sugli obiettivi viene utilizzata esclusivamente per l'esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l'articolo 46 capoverso 3 LEne.

<sup>4</sup> Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.

**Capitolo 8: Promozione****Sezione 1: Misure****Art. 54** Informazione e consulenza

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private in particolare per quanto riguarda:

- a. la pubblicazione di documentazione;
- b. i contributi dei media;
- c. lo svolgimento di esposizioni, attività e concorsi;
- d. l'utilizzo di media digitali a fini informativi e di consulenza;
- e. l'allestimento di offerte di consulenza;
- f. lo svolgimento di consulenze.

<sup>2</sup> Per poter essere sostenute, queste attività devono corrispondere alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

**Art. 55** Formazione e formazione continua

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:

- a. contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;
- b. attività organizzate dall'UFE.

<sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti:

- a. l'elaborazione di un'offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;
- b. la preparazione di materiale didattico;
- c. il perfezionamento degli insegnanti;
- d. lo sviluppo e la gestione di un sistema d'informazione.

<sup>3</sup> La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.

**Art. 56** Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

<sup>1</sup> Possono usufruire del sostegno:

- a. gli impianti e i progetti pilota che:
  1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi e concetti energetici, e
  2. vengono realizzati in una scala che consente la determinazione di dati scientifici, tecnici, economici e sociali;
- b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
  1. servono a provare il corretto funzionamento in un ambiente vicino al mercato, e
  2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell'ottica dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie o soluzioni energetiche innovative.

<sup>2</sup> Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall'UFE come progetti faro, se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all'avanguardia e favoriscono il dialogo sull'energia nell'intera popolazione.

## Sezione 2: Contributi globali

**Art. 57** Condizioni generali

<sup>1</sup> Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:

- a. l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne);
- b. la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);
- c. la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).

<sup>2</sup> I contributi globali a tali programmi vengono concessi solamente se:

- a. il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;
- b. il Cantone stanZIA un credito per il programma in questione; e
- c. per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.

**Art. 58** Contributi globali a programmi cantonali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua

Nell'ambito della promozione di programmi cantonali per l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48), possono essere concessi contributi globali in particolare per:

- a. documentazione e attività mediatica;
- b. mostre, manifestazioni e concorsi;
- c. corsi e formazioni;
- d. consulenze relative a oggetti e processi;
- e. analisi.

**Art. 59** Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo

<sup>1</sup> Nell'ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali solamente se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

<sup>2</sup> I contributi globali non possono essere impiegati per:

- a. edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;
- b. impianti alimentati con energie fossili.

<sup>3</sup> I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d'investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all'articolo 50 LEne.

**Art. 60** Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza

<sup>1</sup> Nei propri programmi di promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) con rapporto di consulenza.

<sup>2</sup> Negli edifici e negli immobili per i quali non può essere emesso un CECE, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute.

<sup>3</sup> Per le seguenti misure costruttive concernenti gli edifici i Cantoni non possono vincolare la promozione alla disponibilità di un certificato energetico degli edifici:

- a. il risanamento dell'isolamento termico per il quale viene riconosciuto un contributo di promozione inferiore a 10 000 franchi per ogni domanda;
- b. la sostituzione di un riscaldamento elettrico, a olio combustibile o gas naturale con nuovi impianti tecnici;
- c. l'installazione di impianti di collettori solari termici;
- d. l'installazione di impianti di aerazione degli appartamenti;
- e. il risanamento di edifici con calcolo a regola d'arte del fabbisogno termico e di energia termica conformemente alle norme SIA;
- f. il risanamento di edifici con certificato Minergie;
- g. le nuove costruzioni; e
- h. i progetti per reti di riscaldamento.

**Art. 61** Rendiconto

<sup>1</sup> I Cantoni presentano all'UFE entro il 31 marzo dell'anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi sostenuti mediante i contributi globali.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda i programmi cantonali per l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:

- a. il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
- b. i mezzi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota residua della Confederazione all'anno successivo.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:

- a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull'energia consumata;
- b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;
- c. i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;
- d. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;
- e. i mezzi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto all'anno seguente della quota rimanente della Confederazione.

<sup>4</sup> L'UFE stabilisce i requisiti per l'elaborazione dei dati necessari per valutare l'efficacia del programma di promozione cantonale.

<sup>5</sup> Su sua richiesta, vengono messi a disposizione dell'UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l'efficacia.

<sup>6</sup> L'UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK).

**Art. 62** Controllo

<sup>1</sup> I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.

<sup>2</sup> Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.

<sup>3</sup> Nell'ambito della promozione di misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.

<sup>4</sup> L'UFE effettua controlli a campione concernenti:

- a. l'esecuzione di singole misure;
- b. l'utilizzazione dei contributi globali;
- c. la contabilità finanziaria;
- d. la prassi dell'esame della domanda; e
- e. il controllo di qualità dei Cantoni.

**Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali****Art. 63** Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul terreno e analisi

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LEne), se:

- a. favoriscono l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia o l'impiego delle energie rinnovabili;
  - b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo sono sufficientemente grandi;
  - c. corrispondono alla politica energetica della Confederazione; e
  - d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.
- <sup>2</sup> Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).
- <sup>3</sup> L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare:
- a. del tipo di progetto;
  - b. della vicinanza al mercato;
  - c. della situazione finanziaria dei richiedenti; e
  - d. della potenziale risonanza del progetto a livello nazionale.

**Art. 64** Aiuti finanziari per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo

Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) vengono concessi solo se i progetti:

- a. corrispondono alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
- b. riducono l'inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
- c. non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
- d. non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.

#### Sezione 4: Procedura

**Art. 65** Contenuto delle domande

<sup>1</sup> Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, segnatamente:

- a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l'indicazione delle relative basi giuridiche;
- b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto.

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

- a. il nome o la ragione sociale del richiedente;
- b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;
- c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la probabile durata dei lavori previsti;
- d. i costi, con l'indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

<sup>3</sup> L'UFE può richiedere ulteriori informazioni e documenti da presentare insieme alla domanda.

**Art. 66** Presentazione delle domande

<sup>1</sup> Le domande di contributi globali vanno presentate all'UFE entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all'articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all'UFE almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.

<sup>3</sup> L'UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive.

**Art. 67** Selezione mediante procedura di gara

Se in virtù dell'articolo 49 capoverso 4 LEne una misura viene selezionata nell'ambito di una procedura di gara, il bando di gara comprende almeno le seguenti indicazioni:

- a. la delimitazione tematica dell'oggetto della promozione;
- b. il termine di presentazione della domanda;
- c. le condizioni di partecipazione;
- d. i criteri di valutazione e selezione.

**Art. 68** Parere dei Cantoni

L'UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato le domande di aiuti finanziari per progetti individuali rilevanti per i Cantoni dal punto di vista tecnico-energetico o della politica energetica.

**Art. 69** Decisione

<sup>1</sup> L'UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi.

<sup>2</sup> Per valutare le domande esso può ricorrere a periti.

<sup>3</sup> Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato.

<sup>4</sup> Esso elabora una ricapitolazione dei contributi e dei pagamenti assicurati.

**Capitolo 9: Cooperazione internazionale****Art. 70**

<sup>1</sup> Il DATEC è autorizzato, nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia e dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>17</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> Esso può attribuire questa competenza all'UFE e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

**Capitolo 10: Verifica degli effetti e trattamento dei dati****Art. 71** Monitoraggio

<sup>1</sup> Nell'ambito del monitoraggio l'UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:

- a. la produzione di elettricità da energie rinnovabili;
- b. il consumo di energia e di elettricità;
- c. lo sviluppo della rete;
- d. la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- e. i prezzi e le spese dell'energia;
- f. le ripercussioni sull'ambiente dovute al consumo di energia;
- g. gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore energetico anche sotto il profilo internazionale;
- h. le conseguenze e l'efficacia delle misure di politica energetica.

<sup>2</sup> L'UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all'anno.

<sup>3</sup> Se non ricavabili da statistiche federali, l'UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, evita di svolgere ulteriori rilevamenti diretti.

**Art. 72** Trattamento di dati personali

I dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali, possono essere conservati per dieci anni.

**Capitolo 11: Esecuzione****Art. 73**

L'UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.

**Capitolo 12: Organo d'esecuzione****Art. 74** Preventivo

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.

<sup>2</sup> L'allestimento del preventivo si basa su un catalogo delle prestazioni redatto dall'organo d'esecuzione su istruzioni dell'UFE.

<sup>3</sup> Il preventivo deve essere allestito in modo da poter risalire all'utilizzazione prevista dei mezzi. Esso fornisce in particolare, per ognuno dei singoli settori d'esecuzione e con l'indicazione delle cifre dell'anno precedente, informazioni in merito a:

- a. i costi del personale;
- b. i costi d'esercizio, suddivisi nelle seguenti sottoposizioni:

<sup>17</sup> RS 172.010

1. costi per la forza lavoro temporanea,
  2. materiale,
  3. prestazioni di terzi,
  4. costi per la formazione e la formazione continua,
  5. costi di viaggio e spese,
- c. gli ammortamenti;
  - d. i ricavi;
  - e. gli investimenti programmati.

<sup>4</sup> Il preventivo per il successivo anno civile viene presentato per approvazione all'UFE entro il 30 settembre.

#### **Art. 75** Approvazione e mandato di prestazioni

<sup>1</sup> L'UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all'organo d'esecuzione di formulare un parere.

<sup>2</sup> Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per iscritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l'UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione.

<sup>3</sup> Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.

#### **Art. 76** Conteggio dei costi di esecuzione

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione trasmette per approvazione all'UFE il conteggio dei costi di esecuzione effettivi di un anno civile entro il 30 giugno dell'anno civile successivo.

<sup>2</sup> Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l'UFE provvede affinché l'importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all'organo d'esecuzione; se sono inferiori l'organo d'esecuzione versa immediatamente l'importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete.

#### **Art. 77** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

<sup>2</sup> Il conto annuale viene redatto conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni (CO) in materia di tenuta della contabilità commerciale e presentazione dei conti e alle «Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti.

#### **Art. 78** Rendiconto

L'organo d'esecuzione trasmette all'UFE entro il 15 dicembre le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell'Amministrazione federale.

### **Capitolo 13: Disposizioni penali**

#### **Art. 79**

Secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettere d e g nonché capoverso 2 L'Ene è punito chiunque:

- a. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito dell'esame della proposta di convenzione sugli obiettivi, rilevanti per la definizione degli obiettivi annuali di efficienza energetica (art. 41);
- b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi, rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi (art. 42);
- c. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nella domanda di rimborso del supplemento rete oppure nella domanda di versamento mensile, rilevanti per la valutazione della domanda di rimborso (art. 44 e art. 49 cpv. 1).

### **Capitolo 14: Disposizioni finali**

#### **Art. 80** Disposizione transitoria relativa all'etichettatura dell'elettricità

Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.

#### **Art. 81** Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l'articolo 39 capoverso 3 primo periodo L'Ene, che hanno stipulato un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall'entrata in vigore della L'Ene decade l'obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi.

**Art. 82** Abrogazione di un altro atto normativo  
L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>18</sup> sull'energia è abrogata.

**Art. 83** Entrata in vigore  
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero  
La presidente della Confederazione: Doris  
Leuthard  
Il cancellerie della Confederazione: Walter  
Thurnherr

<sup>18</sup> In questa nota a piè di pagina al termine della seconda consultazione degli uffici viene riportata l'indicazione del riferimento alla RU dell'atto legislativo di base (RU ~~1999~~ 207) e di tutte le successive modifiche, sempre che siano ancora rilevanti al momento dell'abrogazione.

## Contributi per la prospezione geotermica

### 1. Ricognizione e sondaggio

- 1.1 I contributi per la prospezione geotermica servono alla ricognizione e al sondaggio del sottosuolo profondo con l'obiettivo di individuare un serbatoio geotermico.
- 1.2 La ricognizione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione indiretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e dall'altro alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di perforazione sotterraneo di una perforazione di sondaggio.
- 1.3 Il sondaggio alla ricerca di un serbatoio geotermico avviene mediante una perforazione e serve alla conferma di un presunto serbatoio geotermico e alla determinazione del potenziale ricavo (probabile produttività).

### 2. Costi d'investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della ricognizione sono computabili i costi d'investimento strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di ricognizione;
  - b. la pianificazione nell'ambito di contratti di servizio stipulati con terzi per l'acquisizione di nuovi geodati;
  - c. l'analisi e l'interpretazione, se queste vengono erogate da fornitori di servizi.
- 2.2 Nell'ambito del sondaggio sono computabili i costi d'investimento strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
  - b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per la perforazione di sondaggio nonché per le perforazioni di monitoraggio;
  - c. le stimolazioni del foro di trivellazione;
  - d. le prove di pozzo;
  - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
  - f. l'analisi di sostanze rinvenute;
  - g. l'assistenza geologica, l'analisi e l'interpretazione dei dati, se forniti da terzi.
- 2.3 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali per la prospezione, durante la prospezione e dopo la prospezione.

### 3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione geotermica

- 3.1 Domanda  
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza e la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:
  - a. lo stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto della prospezione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
  - b. le ricognizioni geologiche previste che servono alla determinazione dell'ubicazione e del punto della perforazione di sondaggio nonché all'individuazione e alla caratterizzazione del serbatoio geotermico e in merito alle probabilità di individuare tale serbatoio;
  - c. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 10 per cento;
  - d. le misure previste per individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare le riserve di acqua potabile, e volte a ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile.
- 3.2 Rendiconto  
Il richiedente deve descrivere completamente e coscientemente in un rapporto lo stato delle attuali conoscenze secondo il numero 3.1 lettera a.
- 3.3 Gruppo di esperti
  - 3.3.1 L'UFE nomina nel gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero.
  - 3.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni di cui al numero 3.1 in particolare in merito a:
    - a. le attività di ricognizione previste e la gestione del progetto;
    - b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
    - c. in che misura le attività di ricognizione accrescono le probabilità di individuare un serbatoio geotermico mediante una perforazione di sondaggio;
    - d. il plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
    - e. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.
  - 3.3.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
    - a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;

- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo da concedere;
- d. un rappresentante di swisstopo quale accompagnatore del progetto.

#### 3.4 Contratto

Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per la prospezione geotermica, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 25 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. entità, condizioni e scadenza del contributo;
- d. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione di un diritto di compera del fondo a favore della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
- e. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- f. ulteriori condizioni.

#### 3.5 Svolgimento e conclusione del progetto

- a. Il richiedente svolge i lavori di ricognizione programmati.
- b. L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di ricognizione. Egli valuta i risultati delle prove e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
- c. Se le scadenze di cui al numero 3.4 lettera a non vengono rispettate, l'autorità competente per la procedura può sciogliere il contratto.
- d. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di ricognizione e valuta i risultati in quanto all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

### 4 Procedura per l'ottenimento di un contributo per il sondaggio

#### 4.1 La domanda di un contributo per il sondaggio può essere presentata soltanto se è stata precedentemente effettuata una ricognizione e se:

- a. è disponibile un rapporto della ricognizione relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico; e
- b. il requisito di cui all'allegato 1.4 numero 3 dell'ordinanza del XXX<sup>19</sup> sulla promozione dell'energia è soddisfatto.

#### 4.2 Domanda

Il richiedente deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza e la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove della perforazione di sondaggio;
- b. il programma dettagliato delle perforazioni e del completamento nonché di eventuali programmi delle misurazioni e delle prove delle perforazioni di monitoraggio;
- c. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 10 per cento;
- d. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura ivi presente e le caratteristiche del serbatoio relativamente al trasporto;
- e. l'utilizzazione delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- f. le misure previste per individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare le riserve di acqua potabile, e volte a ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- g. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile la prospezione di serbatoi geotermici in Svizzera;
- h. il valore della perforazione di sondaggio in riferimento alla prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- i. la forma giuridica prevista della società responsabile della gestione;
- j. il finanziamento e i costi amministrativi della perforazione di sondaggio, e il finanziamento delle successive fasi di costruzione e ampliamento, nonché durante la fase d'esercizio e dell'intera fase di smantellamento.

#### 4.3 Gruppo di esperti

##### 4.3.1 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni di cui al numero 4.2, in particolare in merito a:

- a. le caratteristiche presunte del serbatoio geotermico, in particolare in merito alla sua temperatura e alle sue caratteristiche relativamente al trasporto;
- b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e del tenore innovativo;
- c. il plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
- d. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.

##### 4.3.2 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

- a. le temperature attese del serbatoio e le sue caratteristiche relativamente al trasporto;
- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo per il sondaggio da concedere;
- d. un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.

#### 4.4 Contratto

Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per il sondaggio, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 26 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:

- a. le scadenze che il richiedente deve rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. entità, condizioni e scadenza del contributo per il sondaggio;
- d. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione di un diritto di compera del fondo a favore della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
- e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 29;
- f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- g. ulteriori condizioni.

#### 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto

##### 4.5.1 Il richiedente svolge i lavori di sondaggio programmati.

4.5.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sondaggio. Egli valuta i risultati, in particolare per quanto riguarda la temperatura del serbatoio e le sue caratteristiche relativamente al trasporto, e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.

4.5.3 Al termine dei lavori di sondaggio, al più tardi sei mesi dopo la conclusione delle prove, il gruppo di esperti valuta i risultati dei lavori di sondaggio nonché i lavori svolti e i risultati.

4.5.4 L'UFE comunica al richiedente il risultato dell'esame, in particolare per quanto riguarda il serbatoio geotermico.

## 5 Geodati

5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito all'Ufficio federale di topografia (swisstopo), entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento, i rispettivi geodati secondo le disposizioni tecniche di swisstopo.

5.2 swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati secondo gli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007<sup>20</sup> sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>21</sup> sulla geologia nazionale.

5.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico entro 12 mesi dalla conclusione della ricognizione o del sondaggio i geodati primari e i geodati primari processati.

<sup>20</sup> RS 510.62

<sup>21</sup> RS 510.624

## Garanzie per la geotermia

### 1 Requisiti minimi

Le garanzie per la geotermia possono essere prestate soltanto se l'impianto previsto rispetterà presumibilmente i requisiti minimi di cui all'allegato 1.4 numero 3 dell'ordinanza del XXX<sup>22</sup> sulla promozione dell'energia.

### 2 Costi d'investimento computabili

- 2.1 Sono computabili i costi d'investimento strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
- ricognizioni geologiche che mediante il rilevamento di nuovi geodati primari e secondari servono alla determinazione dell'ubicazione del cantiere di perforazione in superficie, all'identificazione e alla caratterizzazione del possibile serbatoio geotermico e del punto di perforazione. Questi costi possono essere fatti valere anche se la domanda viene presentata al termine di questi lavori;
  - preparazione e costruzione nonché smantellamento del cantiere di perforazione;
  - perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e monitoraggio previste;
  - misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
  - prove di pozzo;
  - stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
  - prove di circolazione;
  - analisi di sostanze rinvenute;
  - assistenza geologica, analisi dei dati e interpretazione, se forniti da terzi.
- 2.2 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali per la prospezione, durante la prospezione e dopo la prospezione.

### 3 Procedura

#### 3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti della domanda tecnici, economici, legali, organizzativi nonché rilevanti per la sicurezza e per la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- le ricognizioni geologiche che servono o sono servite per la determinazione delle ubicazioni dei cantieri di perforazione e dei punti di perforazione nonché all'identificazione e caratterizzazione del serbatoio geotermico;
- l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi;
- le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
- le capacità di estrazione o circolazione pronosticate in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
- la temperatura dei fluidi, la composizione chimica e lo stato dei fluidi e dei gas attesi e le ricerche su cui poggiano tali dati;
- la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la capacità di estrazione o circolazione in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio («temperatura di fondo pozzo stabilizzata»);
- il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento e delle prove;
- la potenza dell'impianto progettato e la produzione di energia (termica ed elettrica);
- l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo;
- i previsti acquirenti di elettricità e calore;
- la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso;
- le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare le riserve di acqua potabile, e le misure previste per ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- le innovazioni previste al fine di rendere la geotermia in Svizzera competitiva e affidabile;
- il valore del progetto in merito alla prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
- il finanziamento e i costi amministrativi del progetto nella fase di prospezione, costruzione e ampliamento, nonché durante l'esercizio e l'intero smantellamento.

#### 3.2 Esame della domanda

##### 3.2.1 Il gruppo di esperti esamina la domanda e valuta gli aspetti elencati al punto 3.1, in particolare per quanto riguarda:

- la capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del fluido;

- b. il livello tecnico dei lavori programmati e del tenore innovativo;
  - c. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia;
  - d. il tenore innovativo del progetto;
  - e. il plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
  - f. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.
- 3.2.2 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
- a. i criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione e temperatura del serbatoio)
  - b. le scadenze delle tappe del progetto;
  - c. l'ammontare della garanzia da concedere,
  - d. un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.
- 3.3 Contratto
- Se la garanzia per la geotermia può essere prestata, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 26 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
  - b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
  - c. entità, condizioni e scadenza della garanzia per la geotermia;
  - d. ulteriori condizioni;
  - e. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione di un diritto di compera del fondo a favore della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
  - f. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 29;
  - g. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto.
- 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
- a. Il richiedente svolge i lavori di prospezione e costruzione previsti dall'accordo.
  - b. L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e costruzione. Egli valuta i risultati delle prove e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
  - c. Se le scadenze stabilite nel contratto di sovvenzione non vengono rispettate, la garanzia per la geotermia si estingue.
  - d. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta i risultati dei lavori di prospezione e costruzione nonché i risultati delle prove. Inoltre esamina i flussi finanziari relativi al pagamento della garanzia per la geotermia.
  - e. Su richiesta, l'UFE accerta se si è in presenza di un successo, un parziale successo o un insuccesso ed eventualmente stabilisce l'ammontare dell'importo da versare in virtù della garanzia per la geotermia.

#### **4 Geodati**

- 4.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento, i rispettivi geodati secondo le disposizioni tecniche di swisstopo.
- 4.2 swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati secondo gli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007<sup>23</sup> sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>24</sup> sulla geologia nazionale.
- 4.3 Se la garanzia per la geotermia viene versata, swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati.

<sup>23</sup> RS 510.62

<sup>24</sup> RS 510.624

## Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

### 1 Requisiti della domanda

- 1.1 La domanda deve contenere:
- a. il nome del richiedente;
  - b. i Cantoni e i Comuni interessati;
  - c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure;
  - d. i dati sull'economicità delle misure;
  - e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure;
  - f. i presunti costi computabili delle misure;
  - g. informazioni sull'eventuale presentazione di domande di pagamenti parziali delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti;
  - h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.
- 1.2 Le autorizzazioni di cui al numero 1.1 lettera h non devono essere presentate per l'indennizzo dei costi di:
- a. studi di progettazione pluriennali e onerosi;
  - b. studi preliminari necessari a causa della mancanza dello stato consolidato della tecnica; oppure
  - c. pianificazioni di misure di risanamento che si rivelano sproporzionate.

### 2 Criteri di valutazione della domanda

L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano la domanda in relazione ai seguenti aspetti:

- a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAc<sup>25</sup> nonché all'articolo 10 LFSP<sup>26</sup>;
- b. economicità delle misure.

### 3 Costi computabili

- 3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché all'articolo 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi per:
- a. la pianificazione e la realizzazione di impianti pilota;
  - b. l'acquisizione di terreni;
  - c. la pianificazione e l'esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;
  - d. l'esecuzione del controllo dell'efficacia;
  - e. la dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale.
- 3.2 Non sono computabili segnatamente:
- a. le imposte;
  - b. i costi di manutenzione degli impianti;
  - c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al titolare dell'impianto idroelettrico;
  - d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall'attuazione delle misure.

<sup>25</sup> RS 814.20

<sup>26</sup> RS 923.0

**Grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete****1 I consumatori finali di cui all'articolo 39 capoverso 3 LEnE possono richiedere il rimborso del supplemento rete pagato per l'esercizio dei seguenti grandi impianti di ricerca:**

- 1.1 Grandi impianti di ricerca dell'Istituto Paul Scherrer
  - 1.1.1 High Intensity Proton Accelerator (compresa fonte di neutroni SINQ, Ultra Cold Neutron Source UCN e Myonenequelle SμS);
  - 1.1.2 Swiss Light Source (SLS);
  - 1.1.3 Free Electron Laser (SwissFEL).
- 1.2 Grande impianto di ricerca del Politecnico federale di Losanna
  - 1.2.1 TCV Tokamak (Tokamak à Configuration Variable)

**Calcolo del plusvalore lordo****1 Calcolo del plusvalore lordo in caso di revisione ordinaria**

Per le imprese che soggiacciono alla revisione ordinaria secondo l'articolo 727 capoverso 1 CO (art. 43 cpv. 1), il plusvalore lordo si calcola nel modo seguente:

a. secondo il procedimento della sottrazione:

cifra d'affari da forniture e prestazioni

– diminuzioni di ricavi

---

= ricavi netti da forniture e prestazioni

+ prestazioni proprie attivate

+/- variazioni delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione, lavori in corso e prestazioni di servizi non fatturate

+ altri ricavi d'esercizio

---

= valore della produzione lorda

– costi per materiale, merce e servizi

– altri costi d'esercizio

---

= plusvalore lordo

b. secondo il procedimento additivo (conto di controllo):

+/- risultato annuale

+ costi del personale

+ ammortamenti

+/- risultato finanziario

+/- costi straordinari / ricavi straordinari

+/- imposte

---

= plusvalore lordo

**2 Calcolo del plusvalore lordo in caso di revisione limitata e opting-out (rinuncia)**

Per le imprese che non soggiacciono alla revisione ordinaria secondo l'articolo 727 capoverso 1 CO (art. 43 cpv. 3), il plusvalore lordo si calcola nel modo seguente:

a. mediante il conteggio con deduzione dell'imposta precedente (metodo effettivo):

fatturato lordo

– imposta sul valore aggiunto

---

= fatturato netto

prestazioni anticipate (imposta precedente computabile ÷ 8%)

+ prestazioni anticipate estero

+ sussidi, risarcimento danni

– investimenti (base conto annuale)

---

= totale prestazioni anticipate esclusi investimenti

fatturato netto

– totale prestazioni anticipate esclusi investimenti

---

= plusvalore lordo (approssimazione)

b. mediante il conteggio con aliquote saldo:

fatturato lordo

– imposta sul valore aggiunto

---

= fatturato netto

fatturato lordo · quota di fatturato 1<sup>a</sup> aliquota saldo · (7,4074% – 1<sup>a</sup> aliquota saldo)

+ fatturato lordo · quota di fatturato 2<sup>a</sup> aliquota saldo · (7,4074% – 2<sup>a</sup> aliquota saldo)

---

---

=	imposta precedente teorica
	prestazioni anticipate (imposta precedente teorica ÷ 8%)
+	prestazioni anticipate estero
+	sussidi, risarcimento danni
-	investimenti (base conto annuale)
<hr/>	
=	totale prestazioni anticipate esclusi investimenti
	fatturato netto
-	totale prestazioni anticipate esclusi investimenti
<hr/>	
=	plusvalore lordo (approssimazione)

## Calcolo degli importi dei rimborsi

### 1 Calcolo dell'importo del rimborso parziale del supplemento rete

L'importo del rimborso parziale secondo l'articolo 39 capoverso 2 LEne si calcola in base alla formula seguente:

importo del rimborso in franchi =  $[(S - 5\%) \cdot a + M] \cdot Z$

S: intensità elettrica in percentuale (rapporto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo)

a: 14 (inclinazione della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di intensità elettrica pari al 5 per cento e il rimborso totale nel caso di intensità elettrica pari al 10 per cento)

M: 30 per cento (percentuale minima)

$[(S - 5\%) \cdot a + M]$ : aliquota percentuale di rimborso (RS)

Z: supplemento rete versato nell'anno in questione

### 2 Calcolo degli importi con versamento mensile

Gli importi in caso di versamento mensile si calcolano sulla base della seguente formula:

importo mensile in franchi =  $Z_{36} \cdot SM_{AG} \cdot RS_{AG} \cdot 80\% : 12$

$Z_{36}$ : supplemento rete in franchi per kWh applicato in base all'articolo 36 capoverso 1 al momento del pagamento

$SM_{AG}$ : quantità di elettricità in kWh nell'ultimo anno contabile concluso

$RS_{AG}$ : aliquota percentuale di rimborso nell'ultimo anno contabile concluso. In caso di rimborso totale in base all'articolo 39 capoverso 1 LEne l'aliquota di rimborso è pari al 100 per cento. In caso di rimborso parziale in base all'articolo 39 capoverso 2 LEne è determinante l'aliquota di rimborso secondo il numero 1.